

**REGOLAMENTO (CE) N. 2796/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999**

**che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale
relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e
ammissione temporanea) nel primo semestre 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 709,

considerando che l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione pubblica i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il primo semestre 2000 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Articolo 1

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a), e 709, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 2000, sono i seguenti:

Belgio	2,87 %
Danimarca	3,22 %
Germania	2,87 %
Grecia	10,35 %
Spagna	2,87 %
Francia	2,87 %
Irlanda	2,87 %
Italia	2,87 %
Lussemburgo	2,87 %
Paesi Bassi	2,87 %
Austria	2,87 %
Portogallo	2,87 %
Finlandia	2,87 %
Svezia	3,17 %
Regno Unito	5,36 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.